

ORDO DOMUS HOSPITALIS

SANCTAE HELENAE IMPERATRICIS

Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant'Elena Imperatrice

Dinastia Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia

O.S.H.I.

(Ordo Sanctae Helenae Imperatricis)

Regolamento

Capitolo I – Natura Storia e Finalità dell'Ordine

Art. 1 – Il Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant'Elena Imperatrice (in breve O.S.H.I. – Ordo Sanctae Helenae Imperatricis) della Dinastia Spreti Malmesi Focas di Cefalonia si fonda sulla remotissima origine di una versione femminile, relativa ad una corporazione religiosa con ideali di natura cavalleresca, a carattere dinastico, facente parte del patrimonio araldico inalienabile ed imprescrittibile dell'antica Casata porfirogenita Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia, discendenti legittimi in linea retta mascolina dagli Augusti Imperatori Romani d'Oriente della Dinastia dei Foca o Focas e pure discendenti dal Santo Imperatore Costantino I il Grande, al quale si fa risalire l'origine stessa dell'Ordine Costantiniano e perciò Sovrani Pretendenti al Trono Imperiale di Bisanzio - Costantinopoli.

Brevi cenni sulla Storia dell'Ordine

Dell'Ordine dello dello Spedale di Sancta Elena, o delle Dame di Rougemont

Tra li nipoti, Julio (Giulio Spreti), figlio dello Cavalier Bonifazio, che venne alla luce nell'anno 1575. E quantunque s'applicasse all'arte militare, et avesse ottenuto la carica di Capitano, pure coltivò le belle lettere, et in specie la volgar poesia, e del suo modo di comporre si trovan saggi nelle raccolte della età sua.
L'anno 1613 recossi a visitar Balthasar, Conte di Rougemont, e Barone di Chandée, di lui cugino poco maggiore (1570), e di indole assai difforme, prima, dedito ai duelli e alle sopraffazioni, ma poi riportato alla vera fede dal glorioso San Vincenzo de Paoli, che gli fece conoscere l'infelicità e il pericoloso suo stato, e restonne talmente tocco che rinunciò a siffatta barbara cavalleria e ad ogni disordine nel suo vivere.



ORDO DOMUS HOSPITALIS

SANCTAE HELENAE IMPERATRICIS

Ma siccome era stato ferito in un duello e curato da San Vincenzo a Chatillon les Dombes, a più mirabil battaglie volle elevarsi, sicché vendette la sua terra di Rougemont per più di trentamila scudi che impegnò in fondar monasteri e distribuzioni di denaro ai poveri.
Ma ancor più volle esaltare le donne che lo avevano assistito, come la santa nipote Luisa de' Marillac, che poi fu la prima collaboratrice del Santo, chiamata a dirigere le Suore di Carità. E siccome egli si avvide che la vera cavalleria e la vera nobiltà era nel servigio ai poveri e agli ammalati, volle ancora
Creare, con l'ausilio di Julio, che ne scrisse la Regola, un Ordine Cavalleresco dedicato alla sole donne, che ebbe da lui il titolo di "Ordine delle Dame di Rougemont", o "Dello Spedale di Sancta Elena". Il suo mirabil scopo, colla prima approvazione dello eminentissimo Vescovo di Lione Denis-Simon de Marquemont, venne di poi così apprezzato dallo successore Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, che a lui concesse lo privilegio di tenere lo SS. Sacramento nella sua Cappella.
Julio, che fu luogotenente generale, fondò la commenda di Ravenna, e per l'opera sua meritoria, a lui dedicò Giuseppe Passi lo trattato dello "Stato Maritale", et in essa fa degni elogi al suo valore et alla sua virtù.
Lasciò questo mondo lo dì 3 octobre 1624, e la luogotenenza fu fatta eredità per lo Capo della Casa delli Spreti Ravennati, contento Balthasar, che ricevette lo premio eterno due lustri dopo (1635).

(Archivio Famigliare Spreti – Ravenna – Faldone XV)

La prima Regola dell'Ordine, semplice ed essenziale, fu dunque scritta e da Julio Spreti e Balthasar di Rougemont. Di seguito, ne riportiamo i 7 articoli originali.

1) A perpetua gloria di Dio e a sostegno della Carità e dell'Assistenza ai poveri e ai bisognosi sia creato l'Ordine delle Dame di Rougemont, milizia dedita al bene et alla fratellanza.
2) L'Ordine è aperto alle sole donne che si distinguono nel vero altruismo e nella vera carità ai poveri e agli infermi.
3) L'ammissione allo Ordine è deliberata dallo Gran Capitolo nella sua riunione annuale che si terrà nel giorno dedicato al ricordo di Sant'Elena madre di Costantino. Per questo, le Dame ad esso appartenenti si diranno pure di Sant'Elena Imperatrice, che ne sarà Celeste Patrona. Il Capitolo delibererà anche sul passaggio di grado da Dama a Dama di Commenda.
4) Il Gran Capitolo dell'Ordine è composto dalle Dame e dalle Dame di Commenda che costituiscono i due gradi dell'Ordine.
5) Il Gran Capitolo elegge la Madre Gran Maestro dell'Ordine. Può eleggere una Madre Cancelliera e una Madre Elemosiniera.
6) L'insegna dell'Ordine è una rosa caricata da una croce.
7) Un Vescovo verrà incaricato di svolgere la funzione di Cappellano dell'Ordine: egli veglierà sulla custodia del SS. Sacramento che può essere fatta presso la Cappella dell'Ordine giusta il privilegio richiesto al Vescovo di Lione.



Si ritiene che prima Dama Gran Maestro sia stata dunque, per un breve periodo, e fino al 1624, Santa Luisa De Marillac, che poi lasciò ogni incarico per fondare, insieme con Vincenzo de Paoli, le Figlie della Carità.
Le successe lo stesso Balthasar, che mantenne l'incarico fino alla sua morte, avvenuta nel 1635.
Non essendovi eredi in linea femminile, e per ragioni di opportunità, il Vescovo di Lione Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, avocò a sé, transitoriamente, il ruolo di Gran Maestro, nominando, di volta in volta, Dame luogotenenti, e confermando a S.E. Monsignor Pomponio Spreti, Vescovo di Cervia dal Gennaio 1646 al novembre 1652, del quale fu amico, la luogotenenza ereditaria in capo agli Spreti di Ravenna; così seguirono il suo esempio i successori Camille de Neufville de Villeroy, Claude de Saint-Georges, François-Paul de Neufville de Villeroy, e infine Charles François de Châteauneuf de Rochebonne.

La tradizione famigliare narra inoltre che Costantino, abbracciata la nuova Fede, abbia promosso ed istituito un Ordine religioso femminile, concedendone il governo all'Augusta Genitrice, Flavia Giulia Elena, sotto il titolo della "Vera Croce di Nostro Signore Gesù Cristo".
L'Imperatore Focas (547 – 610), in occasione del matrimonio della figlia Domenzia col Generale Prisco (607), per celebrare il lieto evento, ordinò che venisse ripristinato l'Ordine istituito dall'Augusto predecessore, ponendolo sotto la protezione di Sant'Elena Imperatrice, riservandosene il Gran Magistero Ereditario, e conferendo la luogotenenza alla stessa Domenzia.
L'Ordine si occupava dell'assistenza alle vedove e agli orfani, numerosi per via delle frequenti campagne militari, istituendo un primo "ospedale" nei pressi del palazzo imperiale.
Nel XVI secolo, il conferimento dell'Ordine cadde lentamente in disuso, rimanendo appannaggio del Capo di Nome e d'Arme della Dinastia Spreti il conferimento dell'onorificenza di Gran Croce alla propria consorte, ed alle figlie femmine.
Nel XX secolo l'Ordine fu pienamente ripristinato da S.A.I. il Principe Vittorio, che ne conferì il titolo a varie personalità dell'aristocrazia italiana ed europea.
Più recentemente, S.A.I. il Principe Roberto ne ha rinnovato gli Statuti, fondandone anche un ramo religioso femminile, il cui scopo rimane, secondo lo spirito delle origini, la tutela della vita, attraverso, in particolare, l'assistenza all'infanzia abbandonata.
L'Ordine ha promosso la costruzione di numerosi orfanotrofi, e la diffusione dei principi legati alla bioetica.

Essendo di natura squisitamente familiare e dinastica, l'Ordine in questione, riservato alle Donne maggiorenni, è oggi un Soggetto di Diritto Internazionale, con personalità giuridica pubblica, sempre di Diritto Internazionale, in quanto inseparabilmente ed intimamente legato ad un potere sovrano almeno in titolo.



Art. 2 – La sede principale dell'Ordine è quella della residenza (e/o del domicilio) del Suo Gran Maestro Ereditario, riconosciuto per Sentenza Principe Sovrano, col Trattamento di Sua Altezza Imperiale, salvo che questi non decreti diversamente. Egli può anche decretare l'istituzione di sedi secondarie dell'Ordine nelle località ritenute più opportune. Tutte le predette sedi dell'Ordine, direttamente destinate al perseguimento dei fini istituzionali, godono tradizionalmente dei privilegi e delle immunità solitamente accordate alle Rappresentanze Diplomatiche Estere, laddove regolarmente accreditate. I locali, gli archivi e, in genere, tutti i documenti, che appartengono o sono comunque in possesso dell'Ordine, sono perciò inviolabili, rammentando che, essendo l'Ordine di natura vocazionalmente religiosa, esso è protetto anzitutto da quanto disposto dagli articoli 18 e 20 della "*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*", adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Art. 3 – Le finalità precipue dell'Ordine, conciliate con le mutate esigenze dei tempi, sono le seguenti, in chiave femminile, muliebre: glorificare la Santissima Croce e propagare la conoscenza della Fede Cristiana, perpetuare le gloriose, onorevoli e nobili tradizioni della più antica e virtuosa Cavalleria Cristiana nel Mondo Moderno, in cui è più che mai urgente e necessario che gli Uomini di Buona Volontà e di Merito si associno liberamente per combattere uniti il Male in ogni suo aspetto e per difendere i valori perenni dello Spirito; l'aiuto alle Missione ed alla Chiesa che soffre, sempre più attaccata dai nemici della Fede; riaffermare così il primato dell'Anima sul Corpo, debellare l'invadente materialismo in tutti i campi, propagandare assiduamente la glorificazione della Santissima Croce e della Santissima Madonna, Maria, Madre di Dio e la Fede nella Vita Eterna alla luce degli insegnamenti evangelici comuni a tutte le Chiese che si riferiscono a Nostro Signore Gesù Nazareno, il Cristo, l'Unto di Dio;
promuovere, proteggere, tutelare sia la Religione Cristiana e i suoi luoghi di Culto, sia le Popolazioni Cristiane dagli attacchi vili e feroci dei satanici terroristi anti-Cristiani, istituendo, allo scopo, precisi Trattati di Amicizia con Istituzioni Religiose Non Cristiane;
tutelare concretamente, nell'ambito della legalità, i Diritti Umani senza settarie distinzioni di razza, di credo religioso e politico, perché il benessere, economico, morale e dello Spirito, sia gradualmente esteso a sempre più larghi strati della popolazione mondiale, perché non ci sia più la fame, perché sia eliminata la disoccupazione, la sotto-occupazione, la miseria, l'emarginazione, perché sia preservata l'armonia, la serenità, la Pace, perché ci sia sempre più libertà, perché la Giustizia Sociale diventi sempre di più una realtà autentica;
Operare concretamente per la difesa della sacralità della vita umana, e di quella dell'ecosistema, abbracciando e diffondendo, quali militanti, tutti e ciascun tema trattato dalla Bioetica Personalista, operando direttamente, ed in collaborazione con le Istituzioni Locali, Nazionali ed Internazionali, all'affermazione ed alla difesa dei principi generali adottati dalla stessa.

L'Ordine dunque, che non persegue né scopi, né attività di lucro, si dedicherà, con autentico zelo, dedizione e devozione, che furono caratteristici della Santa Imperatrice Elena, esclusivamente a fini di:

a) Religione, nel migliore Spirito Ecumenico e Interreligioso;
b) Cavalleria, secondo la più genuina Tradizione Costantiniana;
c) Assistenza Medica ed Ospedaliera, Beneficienza, Carità, Umanità, Filantropia, aiuto agli orfani, agli studenti poveri e a chi si trovi in gravi ristrettezze economiche, alle ragazze-madri, alle famiglie numerose, a quelle bisognose dei discriminati per razza, politica e religione, conformemente al magistero della Santa Chiesa Cattolica;
d) Istruzione, Insegnamento, Educazione, Cultura, Didattica, Studio, Ricerca, Scienza, Storia, Arti, Lettere, Musica, ecc.

Art. 4 – Dell'Ordine possono far parte Donne, di qualsiasi nazionalità o anche apolidi, purché Cristiane, che abbiano compiuto almeno la maggiore età, che posseggano i meriti, la condizione sociale, la condotta morale, civile e religiosa per esservi ammesse. In casi eccezionali, valutate singolarmente dal Gran Maestro Ereditario, l'Ordine può essere conferito anche a Donne Non Cristiane, purché condividano i principi del Cristianesimo e dei Cristiani, e quelli della Bioetica personalista, che abbiano acquistato speciali benemerenze verso il Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant'Elena Imperatrice, detto della Vera Croce di N.S.G.C. (Nostro Signore Gesù Cristo) della Dinastia Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia, e/o abbiano acquisito alte benemerenze nei confronti dell'Umanità e della Società Civile. Possono altresì essere aggregate all'Ordine, nei limiti degli accordi/trattati che di volta in volta, saranno eventualmente stipulati, anche le Persone Giuridiche (cioè le Associazioni, le Fondazioni, le Unioni, gli Istituti e tutti gli altri Enti Morali comunque classificati) che perseguano scopi similari o concorrenti a quelli previsti dal precedente articolo. Il Gran Maestro Ereditario potrà decidere, "*Motu Proprio*", di gemellare l'Ordine anzidetto ad altri Ordini Cavallereschi o di Merito.
Il Gran Maestro Ereditario, infine, potrà concedere l'onorificenza dell'Ordine, al merito melitense, su istanza di una Dama, o "Motu proprio", anche a uomini che si rendano meritevoli per gli alti scopi della Sovrana Istituzione, ed in particolare ai mariti delle Dame postulanti, come previsto al Capito III – Delle Nomine e delle Promozioni.

Art. 5 – Nessuna candidata può essere ammessa all'Ordine, salvo che presenti regolare domanda, suffragata dalla referenza di un Cavaliere, Dama e/o Nobile, indirizzata al porfirogenito casato Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia; il Referente dovrà attestare, sul proprio Onore e sotto pena di spergiuro, che la firma della postulante è stata apposta in sua presenza, che la stessa ha i requisiti ed è in possesso dei meriti morali e civili per fare parte dell'Ordine; e, infine, che le dichiarazioni della candidata, descritte nella domanda, riguardanti le proprie qualità, Titoli, Status,

ecc., corrispondono a verità, sotto pena, in caso di falsità, della immediata espulsione dall'Ordine per indegnità. Egualmente espulsa dall'Ordine, per indegnità grave, sarà la Dama che dovesse macchiarsi dei reati di Ingiuria e/o Diffamazione, anche a mezzo stampa, ai danni sia del Gran Maestro Ereditario, sia dell'Ordine, sia della Dinastia stessa. Nella domanda, diretta esclusivamente al Gran Maestro Ereditario, la postulante, oltre tutte le proprie generalità e qualità, deve dichiarare di avere preso esatta conoscenza delle presenti Costituzioni. Dalla Domanda in questione sono dispensate quelle Dame alle quali l'Ordine venga conferito "*Motu Proprio*" del Gran Maestro Ereditario.

Art. 6 – Le domande di ammissione nell'Ordine debbono essere trasmesse, per la loro definizione, direttamente al Gran Maestro Ereditario, il quale delibera l'ammissione a proprio insindacabile giudizio.

Capitolo II – Del Gran Maestro Ereditario e dei Suoi Successori

Art. 7 – L'Ordine ha per Capo Supremo, salvo diversa designazione eventualmente espressa dall'ultimo Gran Maestro Ereditario, quale dispositivo ai propri successori, il legittimo rappresentante dell'antica porfirogenita Dinastia Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia, discendente dagli Augusti Imperatori Romani d'Oriente, e perciò Capo di Nome e d'Arme della Dinastia stessa col Titolo di Gran Maestro Ereditario. Come tale, Egli ha tutti i Diritti e tutte le Prerogative che derivano da questa suprema dignità e li esercita conformemente alle disposizioni delle presenti Costituzioni e Statuti, e conformemente alle Leggi Dinastiche ed agli Usi e Costumi Familiari, in armonia con le Leggi dei Paesi nei quali l'Ordine è presente. Egli specificatamente gode di speciali Diritti Sovrani, inerenti, jure sanguinis, alla Sua Persona e a quella di tutti i Suoi Discendenti Legittimi e naturali in perpetuo, in linea primogeniale maschile, Capi di Nome e d'Arme della Sua Casa, e Pretendenti al Trono Imperiale di Costantinopoli. Essendo l'Ordine precipuamente femminile, il Gran Maestro Ereditario, se coniugato, eleva la propria Consorte a Primo Consigliere, con il Grado di Dama di Gran Croce con collare, nella categoria di Giustizia, e il trattamento di Altezza Imperiale, già dovuto in quanto Principessa. La Consorte del Gran Maestro, salvo che non assuma, come nel suo pieno diritto in quanto membro dell'Ordine, una specifica funzione di Governo, verrà comunque considerata, a livello onorifico, seconda al solo Gran Maestro Ereditario, e siederà al suo fianco, come si conviene, in tutte le occasioni ufficiali, quale preclaro esempio di virtù per tutte le Dame dell'Ordine. Le figlie del Gran Maestro ereditario saranno elevate, raggiunta la maggiore età, al Grado di Dama di Gran Croce nella categoria di Giustizia, e raggiunti i trent'anni di età, al grado di Dama di Gran Croce con Collare, e Consigliere, seconde, a livello onorifico, alla sola consorte del Gran Maestro. Seguendo le Leggi Nobiliari e Dinastiche di Bisanzio, nel caso di mancanza di un Erede Maschio, il Titolo di Capo di Nome e d'Arme del Casato e di Gran Maestro Ereditario degli Ordini Dinastici, potrà passare per Linea Femminile ovvero per Adozione Legale. Il Gran Maestro Ereditario altresì rappresenta

legalmente l'Ordine in tutte le Sue relazioni, in tutti i Suoi atti e di fronte ai terzi; garantisce la costante osservanza delle presenti Costituzioni, sia nel loro insieme che nelle singole parti; cura gli interessi sia dell'Ordine che della Dinastia e ne controlla l'amministrazione. Al Gran Maestro Ereditario, quale Capo di una Dinastia Imperiale, spetta il Trattamento di "*Altezza Imperiale*". Medesimo trattamento spetterebbe nel Caso l'Erede designato fosse un Figlio Adottivo, fermo restando, oltre che il Rogito Notarile, la sentenza a comprova della Adozione, sia Civile che Dinastica. Il Gran Maestro Ereditario, se privo di eredi, naturali e/o adottati, potrà eventualmente provvedere ad emanare nuove Leggi e Regolamenti, che, secondo la propria sovrana saggezza, assicurino comunque continuità all'Ordine.

Art. 8 - Qualora il Gran Maestro Ereditario scelga come erede un minore di età, quest' ultimo sarà supportato, fino al raggiungimento della maggiore età, dalla vedova del Gran Maestro ereditario medesimo, ovvero, in mancanza di quest'ultima, da un Reggente.

Art. 9 – Il Gran Maestro Ereditario può, per eccezionali circostanze, rinunciare, per un periodo superiore ad un anno o per sempre, al Magistero dell'Ordine, in favore di un degno successore designato. In tal caso il rinunziante assumerà i Titoli Onorifici di "*Alto Patrono*" e "*Gran Maestro Emerito*". Nel caso in cui però, colui (o colei) in favore del/della quale si è rinunciato al Magistero dell'Ordine, dimostri, vivente il Gran Maestro Ereditario, incapacità a reggerne le sorti e/o comunque, si macchi di una qualsiasi forma di indegnità incompatibile con il ruolo, la rinuncia cadrà, "*ipso facto*", nel nulla "*de jure*"; l'Alto Patrono e Gran Maestro Emerito rientrerà così, senza ulteriori formalità, nei Suoi pieni Diritti e nei Suoi pieni poteri di Gran Maestro Ereditario, e potrà nuovamente disporre del Magistero.

Art. 10 – Il Gran Maestro Ereditario, per gravi ragioni, o per opportunità, potrà delegare tutti i poteri relativi alla suprema carica dell'Ordine ad un Luogotenente Vicario pro tempore, di sesso maschile, al quale è riservato il trattamento di Altezza Eccellentissima, salvo non goda, per ragioni dinastiche, di trattamento superiore. Il Luogotenente Vicario, nominato con Lettera Patente del Gran Maestro Ereditario, verrà scelto, preferibilmente, fra i 10 decorati della Gran Croce di Giustizia dell'Ordine, ovvero tra i 10 decorati della Gran Croce di Giustizia con collare, come previsto al Capitolo III – Delle Nomine e delle Promozioni. Tutti gli atti rilevanti relativi all'Ordine, compiuti dal Luogotenente Vicario pro tempore, sino alla eventuale revoca dell'incarico, od alle volontarie dimissioni dall'alta carica, devono essere tempestivamente notificate al Gran Maestro Ereditario, che le approverà controfirmandole. Nel caso di morte del Gran Maestro Ereditario, il Luogotenente Vicario pro tempore rassegnerà immediatamente le proprie dimissioni nelle mani del legittimo successore.

Art. 11 - Nell'esercizio della Sua Alta Potestà, il Gran Maestro Ereditario può chiamare come coadiutrici un certo numero di Dame, fra le più meritevoli, alle quali possono essere affidati, a propria discrezione ed insindacabile giudizio, a titolo onorifico e gratuito, per una durata

indeterminata, , cariche e compiti diversi come: Gran Cancelliere, Grande Araldico, Storiografo Ufficiale del Casato, Gran Cerimoniere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Grande Giureconsulto, Grande Ospitaliere, ecc. Le stesse costituiranno il Gran Consiglio dell'Ordine. Il Gran Maestro Ereditario potrà affiancare alle stesse un pari numero di Cavalieri, scelti tra i 10 decorati della Gran Croce dell'Ordine, a supporto della attività delle Consigliere.

Capitolo III – Delle Nomine e delle Promozioni

Art. 12 – Esclusivamente il Gran Maestro Ereditario dispone, nella Sua Saggezza, di tutti i conferimenti di nomine, trattamenti ed onori, così come sono previsti dalle Costituzioni, dagli Statuti e dai Regolamenti, o che in avvenire saranno eventualmente istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 13 – I gradi nei quali l'Ordine si distingue sono: Dama di Gran Croce decorata del Collare, Dama di Gran Croce, Dama Grande Ufficiale, Dama di Commenda, Dama.

Art. 14 – La placca da Grande Ufficiale è più piccola di quella relativa il grado di Gran Croce. Le appartenenti alla categoria di Giustizia (già Nobili) hanno facoltà di fare placcare in oro la stella della placca.

Art. 15 – Per speciale grazia, "*Motu Proprio*", del Gran Maestro Ereditario, i gradi di Dama di Commenda, Dama di Gran Croce e Dama di Gran Croce decorata del Collare, possono diventare Ereditari, sia in linea femminile che maschile, eventualmente anche per adozione.

Art. 16 – Seguendo la Tradizione Costantiniana plurisecolare, l'attribuzione della Gran Croce con o senza il Collare, porta seco il Titolo Comitale Palatino. Questo, per sua natura "ad personam et ad vitam" (Contessa Palatina), potrà, eventualmente, essere reso ereditario dal Gran Maestro, con un Decreto ad hoc, per nuovi meriti acquisiti.

Art. 17 – Nel caso in cui una Dama decidesse di donare ingenti quantità di danaro o comunque oggetti di valore o proprietà all'Ordine, per il raggiungimento delle finalità religiose e sociali dello stesso, il Gran Maestro emetterà un Decreto di concessione di Giuspatronato alla Famiglia della Donatrice, rendendo Ereditario il Titolo di Dama di Commenda, ovvero di Dama di Gran Croce, decorata o meno del Collare. L'ottenimento del Giuspatronato conferisce Nobiltà chi non fa già parte del Ceto Nobile, donando, "*de jure et ipso facto*", salvo gradi maggiori, il Titolo Ereditario, di "*Nobile*".

Art. 18 – Le Dame dell'Ordine si distinguono i quattro categorie: di Giustizia, di Grazia (o Jure Sanguinis), di Merito, Ecclesiastica. Le Dame Ecclesiastiche di Nobile Famiglia saranno iscritte in entrambe le categorie. Nella prima, fanno parte i Membri delle Famiglie con una Nobiltà antica e

generosa, nella seconda le Famiglie Nobili ma con una Nobiltà recente, nella terza, per esclusione, le persone meritevoli ma Borghesi, nella quarta i Membri del Clero, anche se non Cristiano. Per l'ammissione alle prime due categorie le postulanti sono tenute a presentare la documentazione relativa ai Titoli ed ai Trattamenti vantati. Il requisito della Nobiltà, non è peraltro fine a sé stesso, ma deve impegnare vieppiù chi lo possiede a seguire le preclare orme dei propri Nobili Avi, tenendo una condotta esemplare in tutti i campi dello Spirito e della Vita Sociale, in modo da costituire una parte eletta della Umanità.

Art. 19 – Il Gran Maestro Ereditario può, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni contenute in questi Statuti, ed in virtù delle Sue Supreme Prerogative, dispensare la candidata dalla presentazione di tutte le prove prescritte. Il numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia non deve essere superiore a cinquanta, ricollegandosi spiritualmente, misticamente ed esotericamente a quelli dei "*Compagni*" eletti personaggi prescelti da Costantino il Grande, Figlio di Sant'Elena, per la Custodia del Labaro e come Sua speciale Guardia Imperiale; ciascuna di esse ha diritto al Titolo Onorifico ed al Trattamento di Eccellenza. Le Dame di Gran Croce di Giustizia decorate del Collare hanno diritto al Titolo Onorifico di Cugina del Gran Maestro Ereditario. Nel numero di cinquanta sopra detto non sono comprese: le Principesse Imperiali, Reali, Despotali, nonché le alte cariche ecclesiastiche, Cristiane e Non Cristiane.

Art. 20 – Il Gran Maestro Ereditario, pur essendo l'Ordine precipuamente femminile, dispone che venga istituita, nella categoria di grazia magistrale, una unica classe maschile, al merito melitense, costituita dai gradi di Cavaliere, di Commendatore, di Grand'Ufficiale, di Cavaliere di Gran Croce. Di norma, l'onorificenza viene conferita al consorte della Dama, che ne faccia richiesta per conto del marito. Il Gran Maestro ereditario istituisce inoltre, nella categoria di giustizia, secondo le norme che regolano la stessa, la possibilità di conferire il grado di Cavaliere di Gran Croce, e di Cavaliere di Gran Croce decorato con Collare, in un numero massimo di 100, tra i quali verranno scelti i candidati ad operare secondo quanto previsto dai presenti Regolamenti.

Capitolo V – Del Giuramento

Art. 21 – Le Dame insignite, al momento della consegna della Lettera Patente di ammissione nell'Ordine, debbono sottoscrivere, su di un apposito modulo, il seguente Giuramento solenne, il quale sarà controfirmato da due Cavalieri o Dame e/o Nobili testimoni dell'impegno assunto volontariamente:



"*Io* … – titolo, cognome e nome – *nella mia qualità di Dama del Sovrano Ordine Ospitaliero di Sant'Elena Imperatrice, detto della Vera Croce di N.S.G.C. (Nostro Signore Gesù Cristo), prometto e giuro davanti a Dio Onnipotente, di osservare lealmente le Costituzioni dell'Ordine, delle quali ho preso esatta conoscenza; di serbarmi in perpetuo devota, leale, fedele ed obbediente al Gran Maestro Ereditario nelle cose riguardanti questo ultimo, la disciplina di esso, nonché la buona Morale; di avere sempre di mira i Nobilissimi scopi etici , sociali e religiosi che l'Ordine si prefigge; di adempiere tutti gli obblighi inerenti ai doveri del mio stato; d'osservare e rispettare esemplarmente i Precetti della mia Religione e le Leggi della mia Patria; di sostenere e promuovere alacremente e difendere, unguibus et rostro, con la parola e con l'opera, le azioni, il prestigio dell'insigne sopra detto Ordine Cavalleresco Femminile e di Religione al quale mi onoro fieramente di appartenere e di combattere con tutti i mezzi i Suoi nemici, i nemici della Cristianità ed i nemici della Pace e del Bene; di prestarmi, infine, per tutte le opere di Carità verso il prossimo, secondo i mezzi a mia disposizione. Così Iddio mi aiuti!*".

Capitolo VII – Della Bandiera, del Motto e della Festa dell'Ordine.

Art. 22 – La bandiera, segno atto a far valere "*erga omnes*" la sovranità dell'Ordine, è data da un drappo di seta ondulata celeste, di forma rettangolare, con sovrapposta al centro la croce di Sant'Elena Imperatrice, simbolo preclaro dell'Ordine, sormontata dalla corona imperiale d'oriente. È normalmente depositata nella Sede del Gran Maestro Ereditario.

Art. 23 – Ogni Associazione Nazionale dell'Ordine possiede una propria bandiera, uguale a quella descritta nell'articolo precedente, con aggiunto, nella lingua del relativo Stato, lungo il lato inferiore: "Associazione Nazionale Dame e Cavalieri di Sant'Elena Imperatrice." Ed il nome dello Stato sotto forma aggettivale.

Art. 24 – Il Motto dell'Ordine è: "*Accipe Crucem Tuam et Sequere Me*".

Art. 25 – La Festa dell'Ordine è il 18 agosto, giorno consacrato a Sant'Elena Imperatrice, ma il Sovrano Consesso onorerà pure, nel giorno 23 di aprile, San Giorgio Megalomartire, Protettore dell'Ordine Costantiniano e di tutta la Cavalleria Cristiana, e il giorno 8 di dicembre, ricorrenza della Santissima ed Immacolata Concezione di Maria, Madre di Dio, Avvocata dell'Ordine.

Art. 26 – L'Ordine potrà denominarsi in sigla, in acronimo, per ragioni di spazio, di brevità, come O.S.H.I.



Capitolo VIII – Delle Medaglie.

Art. 27 – Il Gran Maestro Ereditario può premiare sia le insignite dell'Ordine, che si siano distinte, in speciali ed eccezionali circostanze, nei confronti dell'Ordine stesso, sia coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che pur non facendo parte dell'Ordine si siano rese benemerite delle Scienze, delle Lettere, delle Arti, della Musica, nell'Industria, nel Commercio, nel Lavoro, nelle distinte carriere, Civili e Militari, conferendo loro la Medaglia di Benemerenza (che non rende però membri dell'Ordine coloro i quali non ne fanno già parte); la medaglia potrà essere aurata, d'argento e di bronzo, a seconda dell'entità dei meriti. Tale Medaglia, del diametro di 35mm, riproduce dal lato diritto la Croce dell'Ordine, ovvero l'immagine di Sant'Elena, e dall'altro lato le insegne araldiche della Casa Sovrana del Gran Maestro Ereditario, con la scritta "*Benemerenti*". Essa si porta sulla parte sinistra del petto, sospesa ad un nastro di seta ondulata celeste, largo 37 mm.

Art. 28 – Il Gran Maestro Ereditario può altresì conferire delle Medaglie Commemorative, coniate ugualmente aurate, d'argento e di bronzo, per celebrare fatti solenni o avvenimenti di singolare importanza per l'Ordine. I relativi Regolamenti istitutivi delle predette Medaglie Commemorative, come pure di altre forme di onori, saranno emanati dal Consiglio dell'Ordine e/o di "*Motu Proprio*" del Gran Maestro Ereditario.

Capitolo IX – Dei Corpi Diplomatico e Consolare nonché delle Circoscrizioni Territoriali.

Art. 29 – Il Gran Maestro Ereditario, alla scopo di diffondere l'Ordine, come Religione e come Soggetto di Diritto Internazionale, nei confronti sia di altri Ordini Cavallereschi e/o di Merito, sia degli Stati – con il Diritto di Rappresentanza Diplomatica Attiva e Passiva – e di garantirne il retto funzionamento in ogni luogo ed in ogni tempo e circostanza, può nominare, oltre ad Ambasciatori (Ambasciatrici) Straordinari (Straordinarie), un Ministro Plenipotenziario per ogni Stato, e Consoli presso una determinata circoscrizione territoriale.

Art. 30 – Ai predetti rappresentanti diplomatici e consolari possono essere rilasciati dall'Ordine, secondo le consuetudini internazionali, apposite credenziali e, dal momento in cui dovesse pervenire uno o più riconoscimenti pieni statuali, appositi Passaporti o Lasciapassare Diplomatici. La prerogativa di fruire di una credenziale e/o di un Passaporto o Lasciapassare Diplomatico dell'Ordine è estesa, per ragioni dinastiche e di opportuno riguardo, al Gran Maestro Ereditario ed alla Sua Famiglia, nonché ai più Alti Dignitari dell'Ordine e degli Ordini tutti del Casato.

Art. 31 – Gli Ambasciatori Straordinari ed i Ministri Plenipotenziari, quali Rappresentanti Diplomatici, hanno diritto al Trattamento di Eccellenza e possono essere accreditati presso i rispettivi Gran Maestri di altri Ordini ed i rispettivi Capi di Stato, ove l'Ordine gode di speciali privilegi e riconoscimenti. Il Titolo di Ministro Plenipotenziario dell'Ordine può, peraltro, essere conferito dal Gran Maestro Ereditario, al pari del Titolo di Console, anche *ad honorem* (Ministro Plenipotenziario Onorario, Console Onorario), a persone di alta posizione socio-culturale e benemerite verso l'Ordine stesso e la Dinastia Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia.

Art. 32 – I Gran Maestri ed i Capi di Stato di cui all'articolo precedente possono, a Loro volta, accreditare un proprio Rappresentante Diplomatico, con lo stesso Titolo, presso l'Ordine.

Art. 33 – Le nomine dei Rappresentanti di cui agli articoli 29 e 31, anche se onorarie, avvengono normalmente in seguito ad un reciproco gradimento delle due Alti Parti.

Art. 34 – Il Ministro Plenipotenziario rappresenta ufficialmente l'Ordine nel proprio Stato, per gli affari inerenti all'Ordine stesso, e per la tutela dei suoi membri sul territorio. I Consoli, anche se Generali, in linea subordinata, rappresentano l'Ordine nella propria Circoscrizione Territoriale (Regionale o Provinciale).

Art. 35 – Viene promossa la Costituzione di una unica Associazione Internazionale di Dame e Cavalieri dell'Ordine. Se tuttavia nello Stato o nella Circoscrizione di un Ministro Plenipotenziario, il Gran Maestro Ereditario ritenesse opportuno, nella Sua saggezza, di riunire tutte le Dame, residenti in tale Stato, in una Associazione Nazionale, quest'ultima, secondo le Leggi dello Stato in cui si costituisce, avrà un proprio Consiglio e propri Statuti, conformi al presente Regolamento, che dovranno ottenere preventivamente l'approvazione del Gran Maestro Ereditario. La eventuale Associazione Nazionale sarà economicamente funzionale all'unica Associazione Internazionale. Il Gran Maestro ereditario, per gravi motivi, ed in particolare per eventuali abusi nella gestione delle risorse, se lo riterrà opportuno, potrà sciogliere l'Associazione Internazionale e le Associazioni Nazionali di cui alla prima parte di questo articolo, nominando un Consiglio Giuridico - Economico della Casa Imperiale, che ne curi la liquidazione.

Art. 36 – Nell'ambito del territorio una determinata Nazione, si prevede che l'Ordine svolga la sua azione di sostegno sociale ed umanitario attraverso Commende, e che le stesse siano sottoposte alla vigilanza di Priorati Provinciali e Regionali. Ogni Commenda, per essere istituita, dovrà avere l'adesione di almeno 20 dame. Ogni Priorato Provinciale, per essere costituito, dovrà contare almeno 3 Commende, e ogni Priorato Regionale, per essere costituito, dovrà contare almeno 3 Priorati Provinciali. Le Dame responsabili assumeranno il titolo, rispettivamente, di "Dama di Commenda", di "Dama Priore Provinciale", di "Dama Priore Regionale". Potranno essere costituiti Priorati

Nazionali, gestiti da "Dame Priori Nazionali", che saranno sottoposti al controllo amministrativo delle Cancellerie Nazionali ed Internazionali.

Capitolo X – Dei Tribunali dell'Ordine.

Art. 37 – La funzione giurisdizionale nell'Ordine è esercitata da Tribunali di Prima istanza e da Tribunali (Corti) d'Appello. Il Tribunale di Prima Istanza si compone di un Presidente e di due Giudici. Il Tribunale (Corte) d'Appello, si compone di un Presidente e di quattro Giudici. Il Gran Maestro Ereditario, quale interprete del presente Dettato Costituzionale, ha funzione di Supremo Tribunale, ed assume il potere di Grazia.

Art. 38 – Aderendo volontariamente all'Ordine e diventandone Membri, si accetta di sottoporre eventuali liti esclusivamente ai Tribunali dell'Ordine ed alla Giustizia di questo ultimo, evitando, nei limiti del possibile contenziosi nei Tribunali Statali o comunque Pubblici.

Art. 30 – Oltre che per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, per dirimere eventuali controversie fra le insignite dell'Ordine, le Dame, o fra le insignite e gli Organi dell'Ordine stesso, la lite deve essere sottoposta al giudizio dell'apposito Tribunale, che è composto da Dame scelte dal Gran Maestro Ereditario fra quelle di più specchiata moralità e maggiore cultura, preferibilmente Magistrati Ordinari, Avvocati, Dottori in Giurisprudenza e/o Professori in Materie Giuridiche, che siano quindi particolarmente Esperti in Materia. Eventualmente, la scelta potrà anche cadere sui Cavalieri, purché di eguale esperienza, saggezza e cultura.

Art. 40 – Tali Organi Giudiziari, che durano in carica un quinquennio e sono tacitamente rinnovati salvo decreto contrario del Gran Maestro Ereditario, o per dimissione dei nominati, trasmettono tutte le Sentenze pronunciate, debitamente motivate, al Gran Maestro Ereditario, per la necessaria ratifica. Appositi Regolamenti detteranno le procedure e determineranno le competenze e quanto di altro necessario e/o attinente al buon funzionamento dei Tribunali sopra detti.

Art. 41 – Le Sanzioni che, secondo la gravità delle colpe, possono essere inflitte dal Gran Maestro Ereditario alle Dame che dovessero venir meno alle Regole dell'Onore ed alle Regole della Correttezza e della Lealtà nei confronti dell'Ordine e della Casa Sovrana Fonte di Onori e sorgente dell'Ordine stesso, che dovessero violare il Giuramento previsto in questi Statuti, sono le seguenti:

a) la censura;
b) la sospensione a tempo determinato;
c) la sospensione a tempo indeterminato;
d) La espulsione.

Art. 42 – Nessuna delle Sanzioni sopra menzionate potrà essere applicata:

a) Se non dopo avere scrupolosamente vagliati tutti i fatti, tutte le circostanze, eventuali attenuanti ed esimenti;
b) Se non sia stata ascoltata l'accusata, nella Sua difesa.

Art. 43 – L'espulsione dall'Ordine potrà tuttavia essere decretata, anche direttamente, dal Gran Maestro Ereditario, se quest'ultimo nella Sua saggezza, riterrà le accuse assai gravi per la persona incolpata e/o lesive del prestigio, dell'onore, del decoro, della fama dell'Ordine stesso, e/o del prestigio, dell'onore, del decoro e della fama della porfirogenita Dinastia Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia. Alla espulsione è sempre connessa, "*de jure et ipso facto*", la revoca immediata di tutte le concessioni precedentemente ottenute ed elargite dal Gran Maestro Ereditario. La responsabilità è sempre e solo personale, e, nel caso di Titoli Ereditari, pur essendo cancellati al colpevole, resteranno in capo agli eredi ai familiari, salvo che questi ultimi non seguano le orme della persona espulsa.

Art. 44 – Gravi atti di sterili esibizionismi, anche e soprattutto sui cosiddetti "Social", da parte delle o degli insigniti, ritenuti lesive del prestigio, dell'onore, del decoro, della fama dell'Ordine e/o della Casa Imperiale, potranno essere sanzionati dalla Censura o dalla Espulsione. Ogni pubblicazione personale connessa alle attività dell'Ordine, o all'immagine de Gran Maestro Ereditario, o dei suoi famigliari, andranno preventivamente concordate, secondo un protocollo da stabilirsi.

Dato Roma, 18 agosto 2016.

S.A.I. Don Roberto Spreti Malmesi Griffo-Focas di Cefalonia
XIV Sovrano Principe Gran Maestro